

Proposta N° 22 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 21/01/2015		L'impiegato responsabile _____

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 19 del Reg.	<b>OGGETTO :</b>	LITE MESSANA GIOVANNA C/COMUNE DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO AI SENSI DELL'ART. 47 BIS DEL C.P.C. NOMINA CONGIUNTA AL SEGRETARIO GENERALE DR. CRISTOFARO RICUPATI E ALL'AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.
Data 27/01/2015		
Parte riservata ai Servizi Finanziari		<b>NOTE</b>
<b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>Immediata esecuzione</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 13,50 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	<b>Sindaco</b> Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	<b>Ass. Anz.</b> Coppola Vincenzo	X		X		
3)	<b>Assessore</b> Culmone Renato		X			
4)	<b>Ass. V/Sindaco</b> Cusumano Salvatore	X		X		
5)	<b>Assessore</b> Manno Antonino	X		X		
6)	<b>Assessore</b> Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	<b>Assessore</b> Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Messina Giovanna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina congiunta al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e all'avvocato Silvana Maria Calvaruso

Visto il ricorso, acquisito agli atti del prot. Generale n. 2416 in data 16/01/2015, proposto innanzi al Tribunale di Trapani Sezione Lavoro- dalla Signora Messina Giovanna nata a Gibellina il 16/10/1957 avverso il provvedimento di licenziamento intimato in data 21/07/2014 prot. n. 36603, notificato in data 31/04/2014;

Atteso che con l'atto proposto la Signora Messina ricorre al Giudice del Lavoro per l'annullamento dell'atto di licenziamento perché ritenuto "nullo, illegittimo, invalido, inefficace nonché carente nella motivazione";

Ritenuto infondato in fatto e in diritto il ricorso ;

Che appare, pertanto, opportuno resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani al fine di tutelare i propri interessi in ogni stato e grado di giudizio, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;

Che tale nomina può essere conferita congiunta al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati ed all'avvocato Silvana Maria Calvaruso, conferendo ogni ampio mandato di legge;

Visto l'art. 417 bis del c.p.c. il quale prevede che le PP.AA. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti, limitatamente al giudizio di 1° grado possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;

- vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Sebastiano Bonventre a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani per la data del 20 febbraio 2015 nel procedimento promosso da Messina Giovanna limitatamente al giudizio di 1° grado , ricorso incidentale, preposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;
- 2) Nominare congiuntamente il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e l'avvocato Silvana Maria Calvaruso, a stare in giudizio nel ricorso in premessa citato, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente conferendo agli stessi ampio mandato giusta e separata procura speciale;

IL PROPONENTE  
Responsabile di Procedimento  
DIRIGENTE DI SETTORE  
D.ssa Chirchivillo Francesca



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Messina Giovanna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina congiunta al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e all'avvocato Silvana Maria Calvaruso

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Visti i parere resi ai sensi di legge;  
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;  
ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Messina Giovanna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina congiunta al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e all'avvocato Silvana Maria Calvaruso

## CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;  
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____
----------------------

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/01/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2015

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  
Lite Messina Giovanna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina congiunta al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati e all'avvocato Silvana Maria Calvaruso

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 19/01/2015

Il Dirigente di Settore

Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 21 GEN 2015

Il Dirigente di Settore  
Dott. Sebastiano Luppino

Il Direttore di Ragioneria  
(Dr. Sebastiano Luppino)

N. 2282 / R.g. 2014



**TRIBUNALE DI TRAPANI**

Letto il ricorso che precede e vista l'impugnazione di licenziamento ivi contenuta;

Visto l'art.1, commi 48° e 67° della legge del 28 giugno 2012 n.92;

Ritenuto che, da quanto risulta allo stato degli atti, la presente controversia deve essere trattata col rito accelerato predisposto da tale corpo normativo;

**Il Giudice**

**fissa l'udienza del 20.2.2015 ore 9,30** per la comparizione delle parti, l'assunzione delle prove orali e la discussione del ricorso;

dispone la notifica del ricorso e del decreto a cura del ricorrente alla controparte fino a 25 giorni prima della detta udienza, anche a mezzo di posta certificata.

avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Autorizza entrambe le parti a citare per la data suddetta i testimoni che dovessero reputare necessari, nel numero massimo di due per parte, affinché si proceda, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'udienza, all'escussione degli stessi sui capitoli di prova che il giudice riterrà ammissibili e rilevanti.

Trapani, 05/01/2015

Il Giudice  
*Dr. Mauro Petrusa*

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

## TRIBUNALE DI TRAPANI

### Sezione Lavoro

#### Ricorso

Per la signora Messana Giovanna, nata a Gibellina il 16 ottobre 1957 e residente in Alcamo al Cortile Fusinato n.11 (c.f. MSS GNN 57R56 E023T), elettivamente domiciliata in Alcamo alla via Florio n.6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando (c.f. RLNLBR54A65A176W), dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art. 176, co. 2, c.p.c., al numero di fax 0924.504600 o all'indirizzo di posta elettronica certificata liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it.

#### CONTRO

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede nel Palazzo di Città, sito in Alcamo alla Piazza Ciullo n.1;

#### per l'accertamento

della invalidità del licenziamento intimato con lettera prot. n.36603 del 21.7.2014, a firma Dirigente di settore Dott. Marco Cascio, notificata il 31.7.2014 a mezzo del messo comunale notificatore Artale Alessandra.

#### FATTO

La ricorrente è stata dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale del Comune di Alcamo dal giorno 1.7.2005 come operatore servizi ausiliari pulizieri uffici, quando è stata assunta in forza della determinazione dirigenziale n.475 del 2.3.2005 [all.1] con la quale era stata approvata la graduatoria ed erano stati nominati i vincitori della selezione per la copertura di n.50 posti, a tempo indeterminato e a tempo parziale – categoria “A” – di cui 36

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

**operai generici e n.10 pulizieri di ufficio**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n.135 del 16.5.2005.

Il contratto di lavoro veniva sottoscritto in Alcamo il 4.5.2005 tra la ricorrente Messana Giovanna e il Comune di Alcamo, in persona del dirigente del Settore Affari del Personale, con decorrenza 01/07/2005 [all.2], dopo avere offerto alla ricorrente la possibilità di una scelta tra le due graduatorie. In data 31.7.2014, a mezzo agente notificatore del Comune di Alcamo, il dirigente del settore Affari generali Risorse Umane Dr. Marco Cascio avvisava la sig.ra Messana Giovanna che l'Amministrazione Comunale aveva avviato la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro [all.3] e, dato il preavviso, lo risolveva a decorrere dal giorno 1.11.2014, giusta determinazione dirigenziale settore risorse umane n.1466 del 15.7.2014 [all.4] ed adottanda delibera di Giunta Comunale.

Con lettera prot. n.41562 del 4.9.2014, la sig.ra Messana Giovanna impugnava il licenziamento, comunicato il 31.7.2014, perché illegittimo e non sorretto da giustificato motivo e/o da giusta causa [all.5].

\*\*\*\*\*

L'atto di licenziamento cui è risultata destinataria la sig.ra Messana Giovanna è palesamente nullo, illegittimo, invalido e inefficace.

Il Comune di Alcamo motiva la risoluzione del contratto alla applicazione di una sentenza, n.2526/2013, emessa dal T.A.R. Sicilia la quale, su ricorso proposto da una certa sig.ra Badalamenti Caterina, concorrente esclusa dalla selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale a tempo indeterminato e parziale e riservato ai lavoratori ASU, accogliendo il ricorso dalla stessa

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocati.trapani.legalmail.it

presentato, annullava gli atti impugnati (la determina dirigenziale n.475 del 2.3.2005), nel senso di cui in parte motiva.

Non potendo né volendo entrare nel merito della sentenza del TAR, su questo punto, si precisa e riassume quanto segue.

La signora Badalamenti Caterina aveva presentato ricorso al TAR Sicilia **per l'annullamento in parte qua della Determina Dirigenziale – Settore Organizzazione del Personale n.475 del 2.3.2005** di approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di n.36 operai generici a tempo indeterminato e di n.14 pulizieri uffici a tempo indeterminato, oltre a tutti gli atti presupposti, antecedenti, susseguenti e consequenziali, nonché **per l'annullamento** della nota del Comune di Alcamo – Settore Affari Personale prot. n.801 del 22.2.2005 con la quale, in punto di riconoscimento dei requisiti A.S.U. presso il Comune di Alcamo (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.14 pulizieri) e in punto di riconoscimento del requisito dello svolgimento di mansioni uguali o analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.36 operai generici) non era stato accolto il ricorso dalla stessa proposto in via amministrativa in data 5.1.2005 avverso la sopra citata graduatoria, mentre con il medesimo atto veniva riconosciuto alla stessa il requisito dello svolgimento di mansioni uguali o analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.36 operai generici) ma non veniva riconosciuto alla stessa il diritto richiesto ed Ella veniva collocata in un posto diverso da quello richiesto.

Detto ricorso veniva proposto contro il Comune di Alcamo e nei confronti di Cannone Rosaria Maria, Saccaro Francesca e Adragna Salvatore.

Alla sig.ra Messina Giovanna nulla veniva notificato e la stessa non era a conoscenza neanche dell'esistenza del ricorso.

Il Comune di Alcamo, **benchè regolarmente citato non si costituiva nel giudizio** pendente dinanzi al TAR Sicilia.

Con ordinanza del 9 Aprile/24 maggio del 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia disponeva l'integrazione del contraddittorio, *mediante pubblici proclami*, nei confronti di tutti i soggetti che precedevano la ricorrente Badalamenti nelle due graduatorie per cui è causa, "a mezzo pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana" [all.6].

La signora Messina Giovanna, in considerazione di detto mezzo di notifica, non veniva a conoscenza dell'esistenza del giudizio e, conseguentemente non si costituiva. Il Comune di Alcamo **era e rimaneva contumace**.

Con sentenza n.2524 del 19 novembre/20 dicembre 2013 il TAR Sicilia accoglieva il ricorso della sig.ra Badalamenti Caterina la quale notificava la sentenza in forma esecutiva al Comune di Alcamo in data il 28.2.2014. Il Comune non proponeva appello e la sentenza passava in giudicato.

In data 31 luglio 2014, dopo che la stessa era divenuta definitiva, avvisava la sig.ra Messina Giovanna sia dell'esistenza della sentenza sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

#### IN DIRITTO

L'atto di risoluzione del rapporto di lavoro cui è destinataria la sig.ra Messina Giovanna è palesamente nullo, illegittimo e inefficace per i sottindicati motivi.

1- Illegittimità e inefficacia della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, a firma dr. Marco Cascio, perché non preceduto da delibera della Giunta.

L'atto prot.n.36603 del 21.7.2014, notificato il 31.7.2014, a firma Dr. Marco Cascio, Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Alcamo, con il quale veniva comunicato a Messana Giovanna la risoluzione del rapporto di lavoro, è stato emesso senza che in tal senso vi fosse una delibera della Giunta Municipale.

In detta comunicazione si fa riferimento alla determinazione dirigenziale Settore Risorse Umane n.1466 del 15.7.2014 [all.4], con la quale si era determinato di approvare le nuove graduatorie e di riservarsi di procedere, con successiva delibera della Giunta Municipale. Il Dirigente non aveva pertanto il potere di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fissando la relativa data e dare il preavviso.

2. Illegittimità, inefficacia e mancanza di motivazione del licenziamento con richiamo alla sentenza del TAR Sicilia.

La sentenza del TAR cui il Comune di Alcamo fa riferimento per motivare il licenziamento si è limitata ad accogliere il ricorso di Badalamenti Caterina e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati nei sensi di cui in parte motiva.

Il Comune di Alcamo doveva semplicemente, per effetto di tale sentenza, inserire la signora Badalamenti nelle graduatorie riconoscendo alla stessa il requisito ASU.

Per effetto di tale *modus operandi*, la sig.ra Messana Giovanna si sarebbe dovuta trovata nel posto immediatamente successivo a quello a lei già assegnato. Anzi per effetto di decessi, trasferimenti, opzioni e pensionamenti di

altri soggetti presenti nella graduatoria e che la precedevano, la posizione della Sig.ra Messina doveva essere avanzata rispetto a quella originaria.

Ella doveva pertanto rimanere nella titolarità del posto assegnato e la motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro, in riferimento alla sentenza del Tar, è pertanto soltanto apparente e il licenziamento è assolutamente immotivato.

### 3. Violazione del diritto di contraddittorio e di scelta della ricorrente tra le due graduatorie.

La ricorrente, all'atto dell'assunzione, aveva operato una scelta tra le due graduatorie e, in base a ciò era stata assunta con la qualifica relativa alla graduatoria scelta.

Fino alla data di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro alla ricorrente non era stata fatta alcuna comunicazione. Ella non ha potuto impugnare la sentenza del TAR (della cui esistenza non aveva alcuna conoscenza) perché il Comune di Alcamo ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro - con riferimento a detta sentenza - dopo che erano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa e quindi quando era divenuta definitiva. Il medesimo Comune ha, inoltre, comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro dopo avere deciso di rifare le graduatorie, con criteri arbitrariamente scelti e senza alcun contraddittorio con la signora Messina, operando come se la sentenza del TAR avesse annullato le graduatorie medesime; ha, soprattutto, risolto il rapporto di lavoro con la ricorrente senza concedere alla stessa di operare una scelta tra le due graduatorie così come era avvenuto al momento dell'assunzione.

In buona sostanza la ricorrente è stata privata, dall'amministrazione comunale, di ogni concreta possibilità di conoscere da una parte l'esistenza di una sentenza (notificata al Comune nel febbraio del 2014) e di provare a porre rimedio alla stessa e dall'altra di potere utilmente interloquire con l'amministrazione in ordine alle modalità di inserimento e di scelta tra l'una o l'altra graduatorie nelle quali la sig.ra Messina Giovanna era stata ammessa.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che il Giudice accerti la illegittimità, l'inefficacia e la carenza di giustificato motivo del licenziamento e per l'effetto di dichiarare la invalidità dello stesso anche in considerazione delle motivazioni addotte.

Ordinare al Comune di Alcamo la reintegrazione di Messina Giovanna nel suo posto di lavoro con condanna dell'amministrazione comunale al pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello della reintegra e al risarcimento del danno.

Per quanto sopra

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

fissata l'udienza ed esperito il tentativo di conciliazione,

- ammettere le prove documentali oggi descritte e depositate e

- accogliere il presente ricorso e i motivi gradatamente esposti

e, per l'effetto;

- accertare e dichiarare la illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento disposto con nota prot. n.36603 del 31.7.2014;

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

- condannare il Comune di Alcamo alla reintegrazione del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, con pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello di reintegra;

- condannare il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.

Salvo ogni altro diritto.

In via Istruttoria chiede

- ordinare l'acquisizione e la produzione, con onere a carico del Comune di Alcamo, delle delibere, determine e di tutti gli atti relativi all'assunzione della sig.ra Messina Giovanna e di quelle relative all'assunzione di Badalamenti Caterina, comprensive delle graduatorie stilate, nonché dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori della selezione relativa al concorso di n.14 pulizieri e di n.36 posti di operaio generico di cui alla deliberazione della G.M. n.280 del 10.12.2004 e di coloro, tra questi, che sono andati in pensione o abbiano rinunciato e/o abbiano esercitato il diritto di opzione tra l'una e l'altra graduatoria e, conseguentemente, dello scorrimento tra le due graduatorie;

- acquisire i seguenti documenti menzionati in ricorso, prodotti e allegati al presente fascicolo di parte

- 1) determinazione n.0475 del 2.3.2005
- 2) contratto di lavoro
- 3) atto di risoluzione rapporto di lavoro con preavviso
- 4) determinazione dirigenziale n.01466 del 15 luglio 2014
- 5) lettera impugnazione del licenziamento

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

- 6) ordinanza TAR Sicilia del 24.5.2013
- 7) sentenza TAR Sicilia 2524 del 2012.2013
- 8) copia deliberazione Giunta Municipale n.283 del 12.8.2014
- 9) dichiarazione attestante l'ammontare del reddito imponibile IRPEF
- 10) dichiarazione di sussistenza delle condizione per l'esonero del pagamento delle spese di giustizia.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. b), n.2, del D.L. 5.7.2011 n. 98, convertito nella legge 15.7.2011 n.111, è indeterminabile. Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è pari a € 14.241 e non supera € 32.298,99.

Alcamo, li 12 dicembre 2014

Avv. Liboria Orlando

Io sottoscritto Avv. Liboria Orlando del foro di Trapani certifico che la presente copia digitale, firmata elettronicamente, è conforme alla copia cartacea depositata presso il Tribunale di Trapani.

Alcamo, li 16 gennaio 2015

Avv. Liboria Orlando



N. 2282 / R.g. 2014



**TRIBUNALE DI TRAPANI**

Letto il ricorso che precede e vista l'impugnazione di licenziamento ivi contenuta;

Visto l'art.1, commi 48° e 67° della legge del 28 giugno 2012 n.92;

Ritenuto che, da quanto risulta allo stato degli atti, la presente controversia deve essere trattata col rito accelerato predisposto da tale corpo normativo;

**Il Giudice**

**fissa l'udienza del 20.2.2015 ore 9,30** per la comparizione delle parti, l'assunzione delle prove orali e la discussione del ricorso;

dispone la notifica del ricorso e del decreto a cura del ricorrente alla controparte fino a 25 giorni prima della detta udienza, anche a mezzo di posta certificata.

avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Autorizza entrambe le parti a citare per la data suddetta i testimoni che dovessero reputare necessari, nel numero massimo di due per parte, affinché si proceda, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'udienza, all'escussione degli stessi sui capitoli di prova che il giudice riterrà ammissibili e rilevanti.

Trapani, 05/01/2015

Il Giudice  
*Dr. Mauro Petrusa*

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

## TRIBUNALE DI TRAPANI

### Sezione Lavoro

#### Ricorso

Per la signora Messana Giovanna, nata a Gibellina il 16 ottobre 1957 e residente in Alcamo al Cortile Fusinato n.11 (c.f. MSS GNN 57R56 E023T), elettivamente domiciliata in Alcamo alla via Florio n.6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando (c.f. RLNLBR54A65A176W), dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art. 176, co. 2, c.p.c., al numero di fax 0924.504600 o all'indirizzo di posta elettronica certificata liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it.

#### CONTRO

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede nel Palazzo di Città, sito in Alcamo alla Piazza Ciullo n.1;

#### per l'accertamento

della invalidità del licenziamento intimato con lettera prot. n.36603 del 21.7.2014, a firma Dirigente di settore Dott. Marco Cascio, notificata il 31.7.2014 a mezzo del messo comunale notificatore Artale Alessandra.

#### FATTO

La ricorrente è stata dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale del Comune di Alcamo dal giorno 1.7.2005 come operatore servizi ausiliari pulizieri uffici, quando è stata assunta in forza della determinazione dirigenziale n.475 del 2.3.2005 [all.1] con la quale era stata approvata la graduatoria ed erano stati nominati i vincitori della selezione per la copertura di n.50 posti, a tempo indeterminato e a tempo parziale – categoria “A” – di cui 36

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

**operai generici e n.10 pulizieri di ufficio**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n.135 del 16.5.2005.

Il contratto di lavoro veniva sottoscritto in Alcamo il 4.5.2005 tra la ricorrente Messana Giovanna e il Comune di Alcamo, in persona del dirigente del Settore Affari del Personale, con decorrenza 01/07/2005 [all.2], dopo avere offerto alla ricorrente la possibilità di una scelta tra le due graduatorie. In data 31.7.2014, a mezzo agente notificatore del Comune di Alcamo, il dirigente del settore Affari generali Risorse Umane Dr. Marco Cascio avvisava la sig.ra Messana Giovanna che l'Amministrazione Comunale aveva avviato la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro [all.3] e, dato il preavviso, lo risolveva a decorrere dal giorno 1.11.2014, giusta determinazione dirigenziale settore risorse umane n.1466 del 15.7.2014 [all.4] ed adottanda delibera di Giunta Comunale.

Con lettera prot. n.41562 del 4.9.2014, la sig.ra Messana Giovanna impugnava il licenziamento, comunicato il 31.7.2014, perché illegittimo e non sorretto da giustificato motivo e/o da giusta causa [all.5].

\*\*\*\*\*

L'atto di licenziamento cui è risultata destinataria la sig.ra Messana Giovanna è palesamente nullo, illegittimo, invalido e inefficace.

Il Comune di Alcamo motiva la risoluzione del contratto alla applicazione di una sentenza, n.2526/2013, emessa dal T.A.R. Sicilia la quale, su ricorso proposto da una certa sig.ra Badalamenti Caterina, concorrente esclusa dalla selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale a tempo indeterminato e parziale e riservato ai lavoratori ASU, accogliendo il ricorso dalla stessa

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocati.trapani.legalmail.it

presentato, annullava gli atti impugnati (la determina dirigenziale n.475 del 2.3.2005), nel senso di cui in parte motiva.

Non potendo né volendo entrare nel merito della sentenza del TAR, su questo punto, si precisa e riassume quanto segue.

La signora Badalamenti Caterina aveva presentato ricorso al TAR Sicilia **per l'annullamento in parte qua della Determina Dirigenziale – Settore Organizzazione del Personale n.475 del 2.3.2005** di approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di n.36 operai generici a tempo indeterminato e di n.14 pulizieri uffici a tempo indeterminato, oltre a tutti gli atti presupposti, antecedenti, susseguenti e consequenziali, nonché **per l'annullamento** della nota del Comune di Alcamo – Settore Affari Personale prot. n.801 del 22.2.2005 con la quale, in punto di riconoscimento dei requisiti A.S.U. presso il Comune di Alcamo (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.14 pulizieri) e in punto di riconoscimento del requisito dello svolgimento di mansioni uguali o analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.36 operai generici) non era stato accolto il ricorso dalla stessa proposto in via amministrativa in data 5.1.2005 avverso la sopra citata graduatoria, mentre con il medesimo atto veniva riconosciuto alla stessa il requisito dello svolgimento di mansioni uguali o analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n.36 operai generici) ma non veniva riconosciuto alla stessa il diritto richiesto ed Ella veniva collocata in un posto diverso da quello richiesto.

Detto ricorso veniva proposto contro il Comune di Alcamo e nei confronti di Cannone Rosaria Maria, Saccaro Francesca e Adragna Salvatore.

Alla sig.ra Messina Giovanna nulla veniva notificato e la stessa non era a conoscenza neanche dell'esistenza del ricorso.

Il Comune di Alcamo, **benchè regolarmente citato non si costituiva nel giudizio** pendente dinanzi al TAR Sicilia.

Con ordinanza del 9 Aprile/24 maggio del 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia disponeva l'integrazione del contraddittorio, *mediante pubblici proclami*, nei confronti di tutti i soggetti che precedevano la ricorrente Badalamenti nelle due graduatorie per cui è causa, "a mezzo pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana" [all.6].

La signora Messina Giovanna, in considerazione di detto mezzo di notifica, non veniva a conoscenza dell'esistenza del giudizio e, conseguentemente non si costituiva. Il Comune di Alcamo **era e rimaneva contumace**.

Con sentenza n.2524 del 19 novembre/20 dicembre 2013 il TAR Sicilia accoglieva il ricorso della sig.ra Badalamenti Caterina la quale notificava la sentenza in forma esecutiva al Comune di Alcamo in data il 28.2.2014. Il Comune non proponeva appello e la sentenza passava in giudicato.

In data 31 luglio 2014, dopo che la stessa era divenuta definitiva, avvisava la sig.ra Messina Giovanna sia dell'esistenza della sentenza sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

#### IN DIRITTO

L'atto di risoluzione del rapporto di lavoro cui è destinataria la sig.ra Messina Giovanna è palesamente nullo, illegittimo e inefficace per i sottindicati motivi.

1- Illegittimità e inefficacia della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, a firma dr. Marco Cascio, perché non preceduto da delibera della Giunta.

L'atto prot.n.36603 del 21.7.2014, notificato il 31.7.2014, a firma Dr. Marco Cascio, Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Alcamo, con il quale veniva comunicato a Messana Giovanna la risoluzione del rapporto di lavoro, è stato emesso senza che in tal senso vi fosse una delibera della Giunta Municipale.

In detta comunicazione si fa riferimento alla determinazione dirigenziale Settore Risorse Umane n.1466 del 15.7.2014 [all.4], con la quale si era determinato di approvare le nuove graduatorie e di riservarsi di procedere, con successiva delibera della Giunta Municipale. Il Dirigente non aveva pertanto il potere di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fissando la relativa data e dare il preavviso.

2. Illegittimità, inefficacia e mancanza di motivazione del licenziamento con richiamo alla sentenza del TAR Sicilia.

La sentenza del TAR cui il Comune di Alcamo fa riferimento per motivare il licenziamento si è limitata ad accogliere il ricorso di Badalamenti Caterina e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati nei sensi di cui in parte motiva.

Il Comune di Alcamo doveva semplicemente, per effetto di tale sentenza, inserire la signora Badalamenti nelle graduatorie riconoscendo alla stessa il requisito ASU.

Per effetto di tale *modus operandi*, la sig.ra Messana Giovanna si sarebbe dovuta trovata nel posto immediatamente successivo a quello a lei già assegnato. Anzi per effetto di decessi, trasferimenti, opzioni e pensionamenti di

altri soggetti presenti nella graduatoria e che la precedevano, la posizione della Sig.ra Messina doveva essere avanzata rispetto a quella originaria.

Ella doveva pertanto rimanere nella titolarità del posto assegnato e la motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro, in riferimento alla sentenza del Tar, è pertanto soltanto apparente e il licenziamento è assolutamente immotivato.

### 3. Violazione del diritto di contraddittorio e di scelta della ricorrente tra le due graduatorie.

La ricorrente, all'atto dell'assunzione, aveva operato una scelta tra le due graduatorie e, in base a ciò era stata assunta con la qualifica relativa alla graduatoria scelta.

Fino alla data di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro alla ricorrente non era stata fatta alcuna comunicazione. Ella non ha potuto impugnare la sentenza del TAR (della cui esistenza non aveva alcuna conoscenza) perché il Comune di Alcamo ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro - con riferimento a detta sentenza - dopo che erano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa e quindi quando era divenuta definitiva. Il medesimo Comune ha, inoltre, comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro dopo avere deciso di rifare le graduatorie, con criteri arbitrariamente scelti e senza alcun contraddittorio con la signora Messina, operando come se la sentenza del TAR avesse annullato le graduatorie medesime; ha, soprattutto, risolto il rapporto di lavoro con la ricorrente senza concedere alla stessa di operare una scelta tra le due graduatorie così come era avvenuto al momento dell'assunzione.

In buona sostanza la ricorrente è stata privata, dall'amministrazione comunale, di ogni concreta possibilità di conoscere da una parte l'esistenza di una sentenza (notificata al Comune nel febbraio del 2014) e di provare a porre rimedio alla stessa e dall'altra di potere utilmente interloquire con l'amministrazione in ordine alle modalità di inserimento e di scelta tra l'una o l'altra graduatorie nelle quali la sig.ra Messina Giovanna era stata ammessa.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che il Giudice accerti la illegittimità, l'inefficacia e la carenza di giustificato motivo del licenziamento e per l'effetto di dichiarare la invalidità dello stesso anche in considerazione delle motivazioni addotte.

Ordinare al Comune di Alcamo la reintegrazione di Messina Giovanna nel suo posto di lavoro con condanna dell'amministrazione comunale al pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello della reintegra e al risarcimento del danno.

Per quanto sopra

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

fissata l'udienza ed esperito il tentativo di conciliazione,

- ammettere le prove documentali oggi descritte e depositate e

- accogliere il presente ricorso e i motivi gradatamente esposti

e, per l'effetto;

- accertare e dichiarare la illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento disposto con nota prot. n.36603 del 31.7.2014;

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

- condannare il Comune di Alcamo alla reintegrazione del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, con pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello di reintegra;

- condannare il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.

Salvo ogni altro diritto.

In via Istruttoria chiede

- ordinare l'acquisizione e la produzione, con onere a carico del Comune di Alcamo, delle delibere, determine e di tutti gli atti relativi all'assunzione della sig.ra Messina Giovanna e di quelle relative all'assunzione di Badalamenti Caterina, comprensive delle graduatorie stilate, nonché dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori della selezione relativa al concorso di n.14 pulizieri e di n.36 posti di operaio generico di cui alla deliberazione della G.M. n.280 del 10.12.2004 e di coloro, tra questi, che sono andati in pensione o abbiano rinunciato e/o abbiano esercitato il diritto di opzione tra l'una e l'altra graduatoria e, conseguentemente, dello scorrimento tra le due graduatorie;

- acquisire i seguenti documenti menzionati in ricorso, prodotti e allegati al presente fascicolo di parte

- 1) determinazione n.0475 del 2.3.2005
- 2) contratto di lavoro
- 3) atto di risoluzione rapporto di lavoro con preavviso
- 4) determinazione dirigenziale n.01466 del 15 luglio 2014
- 5) lettera impugnazione del licenziamento

Studio legale Avv. Liboria Orlando  
Via Florio n.6 – Alcamo (TP)  
tel. e fax 0924/504600  
pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

- 6) ordinanza TAR Sicilia del 24.5.2013
- 7) sentenza TAR Sicilia 2524 del 2012.2013
- 8) copia deliberazione Giunta Municipale n.283 del 12.8.2014
- 9) dichiarazione attestante l'ammontare del reddito imponibile IRPEF
- 10) dichiarazione di sussistenza delle condizione per l'esonero del pagamento delle spese di giustizia.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. b), n.2, del D.L. 5.7.2011 n. 98, convertito nella legge 15.7.2011 n.111, è indeterminabile. Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è pari a € 14.241 e non supera € 32.298,99.

Alcamo, li 12 dicembre 2014

Avv. Liboria Orlando

Io sottoscritto Avv. Liboria Orlando del foro di Trapani certifico che la presente copia digitale, firmata elettronicamente, è conforme alla copia cartacea depositata presso il Tribunale di Trapani.

Alcamo, li 16 gennaio 2015

Avv. Liboria Orlando

